

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15, DELLA LEGGE 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEL SUB-INVESTIMENTO 2.1b

“Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”

CUP di cui alle tabelle allegate al presente accordo

TRA

Il **Dipartimento della Protezione Civile** della Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 97018720587) rappresentato dall'Ing. Fabrizio Curcio in qualità di Capo Dipartimento, con sede legale a Roma, in via Ulpiano n. 11 (di seguito “Dipartimento della Protezione Civile” o anche “Amministrazione centrale”)

E

La **Regione/Provincia Autonoma/Agenzia regionale XXX** (C.F. **XXXXXXXXXXXXXX**) rappresentata dal **XXX**, in qualità di legale rappresentante del **XXX**, con sede legale a **XXX** (di seguito “Regione/Provincia Autonoma/Agenzia regionale” o anche “Amministrazione attuatrice”)

di seguito indicate anche come “**parti**”

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato

alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed in particolare l'articolo 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile, e successive modificazioni e integrazioni»;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile» ed in particolare l'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con il quale all'Ing. Fabrizio Curcio è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le amministrazioni centrali di cui al citato articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri le unità di missione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 novembre

2021, che istituisce l'Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell'ambito del Dipartimento della Protezione Civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale sono state suddivise le risorse di titolarità del Dipartimento della protezione civile in 400 milioni di euro per i "progetti in essere", e 800 milioni di euro per i "nuovi interventi";

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

TENUTO CONTO che ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTA la Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo complessivo di euro 1.200 milioni, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, volti a incrementare la resilienza delle comunità locali nelle aree colpite da eventi calamitosi, nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche e produttive pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016, recante "Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO l'articolo 116, primo e secondo comma, della Costituzione che riconosce forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale e correlative norme di attuazione, alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

VISTE le note del 9 e 25 novembre 2021, con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato indicazioni operative finalizzate alla trasmissione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dei Piani degli interventi da finanziare con le risorse di cui al presente decreto, suddividendoli tra "interventi in essere a rendicontazione" e "nuovi interventi";

VISTA la nota, prot. n. **XX** del **XX/XX/XXXX**, con cui la **Regione/Provincia Autonoma/Agenzia regionale XXX** ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i Piani degli "interventi in essere a rendicontazione", a seguito dell'istruttoria preliminare svolta per garantire il rispetto dei principi PNRR;

VISTA la nota, prot. n. **XX** del **XX/XX/XXXX**, con cui la **Regione/Provincia Autonoma/Agenzia regionale XXX** ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri gli elenchi dei macro-interventi per i nuovi interventi, a seguito dell'istruttoria preliminare svolta per garantire il rispetto dei principi PNRR;

VISTA la nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. **XX** del **XX/XX/XXXX**, di approvazione dell'elenco degli interventi "in essere" a rendicontazione;

VISTA la nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. **XX** del **XX/XX/XXXX**, di approvazione dell'elenco dei macro-interventi;

VISTA la milestone M2C4-12 denominata “Entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici”, raggiunta con successo entro il 31 dicembre 2021 con l'approvazione degli elenchi/piani di intervento di cui ai punti precedenti;

VISTO il target M2C4-13 che prevede il “Completamento degli interventi di tipo E” entro il 31 dicembre 2025;

VISTO il target nazionale M2C4-00-ITA-8 che prevede il 100% dell'aggiudicazione dei lavori per gli interventi di tipo D entro il 30 giugno 2025;

VISTO il target nazionale M2C4-00-ITA-11 che prevede il 100% del completamento degli interventi di tipo D entro il 30 giugno 2026;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTO il regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

RILEVATA la necessità di regolamentare l'attuazione del sub-investimento 2.1.b attraverso la sottoscrizione di un Accordo che disciplini le modalità di rendicontazione e controllo (sia per gli interventi in essere che per gli interventi nuovi), nonché le modalità di svolgimento e la gestione contabile (per i soli interventi nuovi);

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTA la Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati;

VISTA la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”;

VISTA la Circolare RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 recante “Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

VISTA la circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

VISTA la circolare RGS del 21 giugno 2022, n. 27 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28 recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;

VISTA la circolare RGS del 26 luglio 2022, n. 29 recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;

VISTA la circolare RGS dell'11 agosto 2022, n. 30 recante “Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. **XX** del **XX/XX/XXXX** di

approvazione dell'elenco di dettaglio dei nuovi interventi (**ANCORA DA ADOTTARE**)

RITENUTO di poter conseguire le finalità del sub-investimento mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo, in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR adottato con Decreto del Coordinatore dell'Unità di Missione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 aprile 2022, mantenendo in capo all'Amministrazione titolare di interventi PNRR il ruolo di punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e la responsabilità in tema di supervisione complessiva degli interventi;

CONSIDERATO l'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO quanto definito dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che *“La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”*;

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione della missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b del PNRR per gli interventi di competenza dell'Amministrazione attuatrice, da assicurare nel rigoroso rispetto delle scadenze prestabilite nel citato Piano, e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione, entro i tempi previsti, della misura che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

CONSIDERATO, altresì, che il sub-investimento è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e *know how* specifico;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Art. 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

Art. 2
(Ruoli e competenze)

1. Il presente Accordo è stipulato tra l'Amministrazione centrale e l'Amministrazione attuatrice.
2. Per Amministrazione centrale, i cui compiti sono disciplinati all'articolo 5 del presente Accordo, si intende il Dipartimento della Protezione Civile.
3. Per Amministrazione attuatrice, i cui compiti sono disciplinati all'articolo 6 del presente Accordo, si intende la **Regione/Provincia Autonoma/Agenzia regionale XXX**
4. I soggetti attuatori degli interventi sono indicati nella tabella dei CUP allegata al presente accordo. Con successivi accordi/atti di concessione/disciplinari del finanziamento sottoscritti tra l'Amministrazione attuatrice e i soggetti attuatori per i rispettivi interventi da realizzare, saranno regolamentati i rapporti di attuazione, gestione e controllo.

Art. 3
(Interesse pubblico comune alle parti)

1. Il Dipartimento della protezione civile, nella qualità di amministrazione centrale titolare dell'investimento, e la regione XXX, nella qualità di ente territoriale competente in materia di protezione civile, difesa del suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico, ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione del sub-investimento "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" nel rispetto dei termini temporali stabiliti, al riguardo, nel PNRR e nella regolazione a supporto emanata dai soggetti competenti.
2. Nello specifico, le parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definire indirizzi strategici, metodologie e strumenti funzionali a salvaguardare e riqualificare il territorio, nonché a metterlo in sicurezza da frane o ridurre il rischio di allagamento, e ad attuare interventi di ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche.
3. Fermo restando quanto disposto in tema di governance del Piano dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, le Parti si impegnano a:
 - a) agire per l'attuazione dell'investimento nel rispetto del principio del DNSH (do not significant harm), ossia "non arrecare un danno significativo";
 - b) garantire la massima collaborazione e il miglior coordinamento, mediante l'adozione di strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
 - c) garantire l'adozione, per quanto di competenza, di tutti gli atti necessari alla realizzazione degli interventi, ivi inclusi, il rilascio dei pareri e nulla osta, anche di carattere paesaggistico;

- d) collaborare per la risoluzione degli eventuali ostacoli alla regolare esecuzione degli impegni assunti e a risolvere ogni eventuale interferenza con altri interventi in fase di realizzazione nell'ambito dell'investimento;
 - e) sollecitare, ove necessario, i soggetti competenti per la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge n. 241/1990;
 - f) effettuare i controlli sulla regolarità delle procedure e delle spese effettuate, nonché adottare, prevenire e correggere qualsivoglia indebito utilizzo delle risorse;
 - g) riconoscere che i cronoprogrammi procedurali e di spesa, forniti dalle Amministrazioni attuatrici a seguito dell'approvazione degli elenchi degli interventi, costituiscono gli elementi prioritari ed essenziali per la verifica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e il conseguente rispetto dei target e milestone dell'investimento.
4. Gli obblighi in capo alle parti, di cui al presente accordo, si applicano a tutti i nuovi interventi del sub-investimento 2.1.b. Per quanto concerne gli interventi in essere, gli obblighi di cui al presente accordo troveranno applicazione nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento e compatibilmente con le caratteristiche degli interventi medesimi.

Art. 4 **(Oggetto)**

1. Oggetto del presente accordo è la realizzazione di una collaborazione nell'ambito delle attività previste dal sub-investimento "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico".
2. Il presente accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna parte nonché le procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo e di pagamento.

Art. 5 **(Compiti in capo all'Amministrazione centrale)**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Amministrazione centrale si obbliga a:
 - a. assicurare la supervisione complessiva del sub-investimento;
 - b. rappresentare il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo Regolamento. La stessa provvede a supervisionare la trasmissione al Servizio centrale per il PNRR dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale dell'investimento, nonché dell'avanzamento dei relativi *milestone* e *target*, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
 - c. redigere, a valle del Sistema di gestione e controllo del PNRR, adottato con decreto del Coordinatore dell'Unità di Missione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 aprile 2022, documenti di indirizzo, manualistica e linee guida afferenti

la realizzazione dell'investimento in oggetto, a cui le parti dovranno attenersi, per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione, monitoraggio e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei *milestone* e *target* e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;

- d. verificare la realizzabilità di milestone e target associati alle misure di propria competenza entro le scadenze concordate a livello europeo, anche attraverso il monitoraggio della programmazione di dettaglio della misura;
- e. sorvegliare in itinere il corretto avanzamento dell'attuazione degli interventi PNRR di pertinenza;
- f. eseguire verifiche formali, a campione, sulle richieste di erogazione dei contributi da parte dei Soggetti attuatori, in base alle convenzioni stipulate, circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento delle spese, inserita nel sistema da parte dei Soggetti attuatori;
- g. vigilare sul rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità nel PNRR da parte dell'Amministrazione attuatrice;
- h. verificare gli avanzamenti di spesa e gli avanzamenti degli indicatori.
- i. verificare e sollecitare l'implementazione del sistema di monitoraggio da parte dell'Amministrazione attuatrice per procedure, spese ed indicatori;
- j. assicurare gli avanzamenti rispetto alle tappe intermedie previste nella programmazione di dettaglio;
- k. verificare, validare e trasmettere le rendicontazioni prodotte dall'Amministrazione attuatrice, relative alle spese sostenute per l'attuazione degli interventi PNRR di propria competenza, al Servizio centrale per il PNRR;
- l. trasmettere il conseguimento di milestone e target per l'attuazione degli interventi PNRR di propria competenza.
- m. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico, con le modalità individuate nella manualistica di cui al punto c;

Art. 6 ***(Compiti in capo all'Amministrazione attuatrice)***

- 1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Amministrazione attuatrice si obbliga a:
 - a. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - b. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea. In particolare, per i nuovi

interventi, andranno previste, nei documenti d'indirizzo, in quelli progettuali e tecnici di gara, indicazioni specifiche al fine del rispetto del principio;

- c. rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali;
- d. rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
- e. adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Amministrazione centrale;
- f. dare piena attuazione al sub-investimento, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nella forma, nei modi e nei tempi previsti, al fine di garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l'Unione europea, dei *milestone* e *target* ad esso collegate;
- g. verificare la sussistenza e il permanere dei requisiti di idoneità di cui all'allegato alla circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in capo ai Soggetti attuatori degli interventi, con particolare riferimento a:
 - capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia circa la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti;
 - assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni;
 - adozione di adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;
 - possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (UE)2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
- h. stipulare con i Soggetti attuatori degli interventi, nel caso siano diversi dall'Amministrazione attuatrice, un accordo per disciplinare la modalità di attuazione degli interventi e i compiti in capo alle parti secondo il modello allegato alla Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21;
- i. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. o, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, il rispetto di quanto previsto dai loro ordinamenti in conformità ai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione, tenendo anche conto delle norme di semplificazione emanate per l'attuazione del PNRR;
- j. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati;
- k. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione centrale;

- l. adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2 lettera d) del regolamento (UE) 2021/241, in coerenza con quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022, e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione centrale;
- m. caricare sul sistema informatico di cui al punto l) i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione centrale sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica nel caso predisposta da quest'ultima;
- n. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo del sistema ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per *milestone* e *target* della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo e gestionale di cui al punto l), nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dalla stessa;
- o. fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica nel caso adottata dall'Amministrazione centrale;
- p. trasmettere al Servizio centrale per il PNRR e all'Amministrazione centrale i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti, caricati per il tramite dei Soggetti Attuatori, anche al fine del monitoraggio dell'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- q. assicurare il coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo complessivo degli interventi;
- r. vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
- s. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire e correggere le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse. A tal fine, si dota di una struttura di controllo funzionalmente indipendente dalle attività di gestione del sub-investimento;
- t. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- u. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile appropriata per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;

- v. presentare alla Amministrazione centrale, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi di competenza, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente caricata a sistema in qualità di Soggetti attuatori ovvero dai Soggetti attuatori di cui alla lettera h);
- w. garantire la conservazione della documentazione progettuale, da parte dei rispettivi Soggetti attuatori, in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 punto 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; Euratom) 1046/2018;
- x. garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute da parte dei rispettivi Soggetti attuatori e dei target e milestone realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- y. predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Amministrazione centrale, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e del cronogramma di spesa, inserendo, o direttamente, o per il tramite dei rispettivi Soggetti attuatori, nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- z. inoltrare le Richieste di erogazione o trasferimento all'Amministrazione centrale con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target e milestone associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 8), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- aa. conformarsi ai documenti di indirizzo, alla manualistica e linee guida fornite dall'Amministrazione centrale ed alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione del sub-investimento per il perseguimento dell'obiettivo comune di cui all'articolo 2;
- bb. rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla

- richiesta dei Codici Unici di Progetto (CUP);
- cc. eseguire le attività di controllo amministrativo contabile;
 - dd. eseguire verifiche formali, sul 100% dei rendiconti presentati da parte dei soggetti attuatori, in base alle convenzioni stipulate, circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento delle spese, inserita nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
 - ee. vigilare sul rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità nel PNRR da parte dei Soggetti attuatori;
 - ff. rispettare le tempistiche e gli obblighi richiamati all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022 recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Art. 7

(Obblighi e responsabilità delle parti)

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
2. Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR, adottato con Decreto del Coordinatore dell'Unità di Missione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 aprile 2022, e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR. A tal riguardo, facendo riferimento all'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 2018 per i fondi SIE 2014-2020, si precisa che nell'ambito della stima dei costi progettuali, l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Come precisato nelle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, "tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi".
4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva

in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA.

5. Le parti facilitano gli eventuali controlli in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dell'Unità di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.
6. Le parti si obbligano infine ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”) riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.

Art. 8

(Monitoraggio e rendicontazione di milestone, target e spese)

1. L'Amministrazione attuatrice, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale, deve registrare i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale nel sistema informativo ReGiS, caricando la documentazione utile al conseguimento dei *milestone* e *target* e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento caricati da parte dei rispettivi Soggetti attuatori, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR, adottato con decreto del Coordinatore dell'Unità di Missione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 aprile 2022, e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione dell'investimento in oggetto.
2. L'Amministrazione centrale, provvede ad inoltrare al Servizio centrale del PNRR tramite il sistema informativo ReGiS, la rendicontazione delle spese che hanno superato con esito positivo i controlli, effettuati dalla Amministrazione attuatrice, di completezza documentale sul 100% delle spese unitamente alle *check list* di controllo definite dai relativi documenti di indirizzo, manualistica e linee guida afferenti la realizzazione dell'investimento in oggetto, e dei controlli amministrativi, anche a campione, circa la regolarità delle spese e delle relative procedure rendicontate dai soggetti attuatori.

Art. 9

(Oneri finanziari per gli interventi)

1. Le attività oggetto del presente accordo verranno realizzate con le risorse interne delle parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento.
2. Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore

aggiunto”.

3. L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'accordo di finanziamento tra Commissione e Stato membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i *target* di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati ovvero i *milestone* e *target* correlati.

Art. 10

(Modalità di erogazione del contributo per i nuovi interventi)

1. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. L'Amministrazione centrale, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, su richiesta dell'Amministrazione attuatrice, trasmette la relativa richiesta di anticipazione, al Servizio centrale per il PNRR, al fine del trasferimento delle risorse sui conti di tesoreria dell'Amministrazione attuatrice per una quota di anticipazione fino al 10% dell'importo totale assegnato agli interventi. Tale importo può essere maggiorato in casi eccezionali debitamente motivati;
3. Le successive quote di disponibilità finanziarie (fino al raggiungimento del 90% dell'importo della spesa dell'intervento), fermo restando le tempistiche indicate nel cronoprogramma di spesa del sub-investimento, sono assegnate all'Amministrazione attuatrice nei limiti delle disponibilità di cassa del Piano ed in ragione delle rendicontazioni presentate dalla stessa;
4. In caso di esito positivo delle verifiche, di cui agli articoli 5 e 6 del presente accordo, effettuate dalle parti, l'Amministrazione centrale trasmette la relativa richiesta di anticipazione, ovvero di rimborso, al Servizio centrale per il PNRR, al fine del trasferimento delle risorse sui conti di tesoreria dell'Amministrazione attuatrice.

Art. 11

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.
2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di

collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.

4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che, per l'Amministrazione centrale, il titolare del trattamento dei dati personali, è la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile con sede legale in Via Ulpiano 11, 00193 Roma, in persona del legale rappresentante, e il Responsabile del trattamento è l'Avv. Eugenio Cipolla. Per l'Amministrazione attuatrice, il titolare del trattamento è **XXX**, in persona del legale rappresentante, e il responsabile del trattamento è **XXX**.
5. Le parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

Art. 12 **(Revoca dei contributi)**

1. Le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.
2. Nel caso in cui l'amministrazione attuatrice non raggiunga il target finale per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, nei limiti temporali previsti dal PNRR, ovvero in caso di mancato completamento delle attività di progetto e nel caso di frode accertata, l'Amministrazione centrale revoca i contributi previsti.

Art. 13 **(Comunicazioni)**

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per il Dipartimento della Protezione Civile:

protezionecivile@pec.governo.it,

pnrr@protezionecivile.it

per la **Regione/Provincia Autonoma/Agenzia regionale XXX**

Art. 14 **(Durata e proroga)**

1. Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scadrà fino al completamento fisico e finanziario dell'Investimento.
2. L'Amministrazione attuatrice è comunque obbligata ad assicurare la disponibilità della

documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione dell'investimento.

Art. 15
(Disposizioni finali)

1. Le parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Il presente accordo dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsti.
3. Il presente atto si compone di 15 articoli ed è sottoscritto digitalmente.

Per l'Amministrazione titolare
di interventi PNRR
Dipartimento della Protezione Civile

Il Capo Dipartimento
Ing. Fabrizio Curcio

Per l'Amministrazione attuatrice
Nome dell'Amministrazione

Ruolo
Dott./Dott.ssa **XXX**

** Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2 della legge 17 dicembre 2012, n. 221.*

Elenco "nuovi progetti"

Importo approvato	CUP
D57H20008140007	60.000,00 €
D57H20008150007	25.000,00 €
D57H20008160007	35.000,00 €
D57H20008170007	940.000,00 €
H68H20000890001	344.018,28 €
E68H20000900001	272.697,59 €
E17H20005150006	350.000,00 €
E17H20005160006	250.000,00 €
E17F20000200006	150.000,00 €
E38H22000540006	300.000,00 €
E38H22000550006	30.000,00 €
G12B22002740007	160.000,00 €
H18H22000330002	665.657,20 €
D58H22001100001	112.000,00 €
D58H22001110001	85.000,00 €
D58H22001120001	376.500,00 €
D58H22001130001	245.800,00 €
D58H22001140001	438.000,00 €
D58H22001150001	96.000,00 €
G68H20000710002	5.500.000,00 €
G67H20004550002	3.000.000,00 €
G67H2000456002	2.500.000,00 €
G62H21000020002	150.000,00 €
G62F21000120002	100.000,00 €
H17H20005750002	100.000,00 €
C77H221550005	120.000,00 €
G27H22001630005	33.105,71 €
J37H22002330001	650.000,00 €
C27H21007770008	250.000,00 €
C25F22000630008	30.000,00 €
C27H22001600003	250.000,00 €
C25F22000620008	400.000,00 €
C28H22000610008	60.000,00 €
C28H22000620008	300.000,00 €
C27H22001620008	300.000,00 €
C27H22001580008	100.000,00 €
C27H22001610008	450.000,00 €
C27H22001590008	300.000,00 €
D57H22002080001	380.000,00 €
C18H22000880006	50.000,00 €

Importo approvato	CUP
C18H22000890006	25.000,00 €
C28H22000360006	1.000.000,00 €
C27H22001560006	150.000,00 €
J57H22001350001	15.000,00 €
C83E20000010002	1.596.763,00 €
C85J20000070004	453.237,00 €
F97H22001920006	20.337,18 €
F67H22002100006	250.000,00 €
DA GENERARE	150.000,00 €
I98B22000050002	33.000,00 €
I52B22000940006	300.000,00 €
I57H2100519006	700.000,00 €
I58H22000440006	15.000,00 €
I39H22000000006	248.231,15 €
I31J22000170006	969.833,96 €
B67B22000390002	200.000,00 €
B67B22000400002	350.000,00 €
B67B22000410002	250.000,00 €
B67B22000420002	100.000,00 €
B67B22000430002	500.000,00 €
B67B22000440002	250.000,00 €
J87H21005470006	135.000,00 €
J87H21005490006	80.000,00 €
F15F22000910005	72.348,03 €
F15F22000900005	250.000,00 €
B37H22003430002	40.000,00 €
C78H20000380006	55.000,00 €
C78H20000370006	250.000,00 €
C78H20000360006	550.000,00 €
F67H21005230008	33.232,19 €
B21J20000190006	236.959,99 €
B21J20000200006	225.125,60 €
B21J20000210006	200.725,39 €
F96F22000200001	5.498.251,35 €
F92C20000010001	3.617.401,56 €
B41J20000400006	202.741,33 €
B41J20000410006	221.909,60 €
B41J20000420006	236.704,53 €
B41J20000430006	226.259,40 €
B41J20000390006	225.077,35 €
B41J20000370006	239.347,57 €



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Importo approvato	CUP
B41J20000380006	204.097,78 €
B21J210000220006	218.811,50 €
E59D20000230002	5.468.413,84 €
B21J20000230006	206.784,13 €
H21J22000130002	2.500.000,00 €
I28H22000250002	1.500.000,00 €
Totale approvato	50.229.372,22 €